

STATUTO

NUOVO MONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MESSINA ME VIA DELLA ZECCA 7

Numero REA: ME - 213979

Codice fiscale: 03114610839

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-09-2010 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A"

Rep.47178 Racc.6298

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

DENOMINAZIONE

E' costituita la società cooperativa sociale denominata
"NUOVO MONDO società cooperativa sociale".

ART. 2

SEDE

La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Messina. La società potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

ART. 3

DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci.

TITOLO II

MODELLO SOCIETARIO

SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA

ART. 4

MODELLO SOCIETARIO

La cooperativa adotta il modello societario delle S.r.l. in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

ART. 5

PREVALENZA

A norma dell'articolo 2514 dei c.c. si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa si avvale prevalentemente e maggioritariamente, nello svolgimento della propria attività,

delle prestazioni lavorative dei soci. L'organo Amministrativo documenta tale condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio evidenziando contabilmente che il costo del lavoro dei soci è superiore al 50% (cinquanta per cento) del totale del costo del lavoro di cui all'art.2425, 1° comma, punto B9.

ART. 6

SCOPO E OGGETTO

La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fine speculativo, di offrire, tramite i propri soci, servizi socio sanitari ed educativi di cui alla lettera **a) dell'art.1 della legge 8 novembre 1991, n°381**, nonché attività di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui alla **lettera b) dell'art. 1, della legge 8 novembre 1991, attività funzionalmente collegate tra loro.**

La società, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può svolgere la propria attività anche conterzi.

La cooperativa opera nei seguenti settori di cui all'art.1 lettera a) legge 381/91 e si propone di svolgere e/o gestire attività per conto proprio e/o di terzi e precisamente le seguenti attività:

- istituzione e/o gestione r.s.a. (residenza sanitaria assistita), c.a.g. (centro aggregazione giovanile), centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione per minori, anziani, portatori di handicap e per tutti i soggetti svantaggiati, disagiati o in difficoltà, nonché i servizi ausiliari di collegamento;
- istituzione, promozione, gestione, organizzazione di servizi sociali, sanitari, ricreativi, turistici e culturali per l'assistenza, l'integrazione sociale di portatori di handicap fisici e/o psichici, anziani, tossicodipendenti, donne in gravidanza, ragazze madri, vedovi, orfani, bambini, adolescenti, anziani, detenuti nella fase post-detentiva e famiglie di detenuti, immigrati e indigenti, studenti lavoratori, soggetti in difficoltà con soggetti perfettamente abili (comunità alloggio, comunità terapeutiche assistite o protette, case famiglia, centri residenziali, servizi domiciliari, centri di attività protetta, centri sociali, case-albergo, centri diurni, notturni e sportivi, asili nido, asili nido aziendali e comunali, scuole materne, baby parking, attività parascolastiche, colonie, consultori, strutture ricettive turistiche, climatiche e termali, ambulatori di medicina specialistica per la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione e servizi similari);
- attività di assistenza infermieristica e sanitaria;
- servizi di assistenza domiciliare e/o in strutture pubbliche o private per anziani, disabili fisici e/o psichici e famiglie (aiuto domestico, disbrigo commissioni, programmazione e fornitura di pasti, igiene della casa e della persona, sostegno psicologico), nonché servizio di

assistenza convenzionata specialistica e/o generica di riabilitazione fisica per patologie psico-neurologiche, ortopediche e respiratorie;

- istituzione e/o gestione di centri per adozione di minori e di adozioni a distanza;
- attività di protezione civile, soccorso, vendita di beneficenza, raccolta fondi a scopi umanitari.

La Società Cooperativa sociale, in riferimento alla Circolare del Ministero del Lavoro n°153/96, si propone altresì lo scopo di inserire al lavoro persone in situazioni di marginalità sociale che hanno subito processi di istituzionalizzazione o in carico ai servizi socio sanitari così come previsto **dall'art.1 comma b) della legge 8 novembre 1991 n°381.**

In particolare la cooperativa intende gestire stabilmente o temporaneamente, per conto proprio e di terzi, i seguenti servizi:

- promozione, l'organizzazione e la gestione di seminari di studi, congressi, convegni, manifestazioni culturali, fiere, mercati, sagre, feste, tornei, cerimonie, eventi turistici, ricreativi, culturali, sportivi, altri eventi e l'attuazione di tutti i relativi servizi ed accessori;
- organizzazione, produzione e gestione di attività teatrali, concerti e spettacoli in genere;
- organizzazione e/o gestione attività, in proprio o per conto terzi, di orientamento scolastico e professionale, corsi di formazione e/o abilitazione professionale, corsi di addestramento, corsi di qualificazione ed aggiornamento professionale, stage, corsi di lingue straniere, di informatica, di ballo, di musica e canto, di discipline sportive;
- organizzazione e gestione di uno sportello informagiovani ed informalavoro, al fine di inserire nel mondo del lavoro giovani, invalidi, figli di invalidi, orfani, vedovi, studenti lavoratori, ex detenuti ed ex tossicodipendenti, lavoratori in mobilità ed in cassa integrazione guadagni, e tutte le altre categorie protette non menzionate, anche in part-time o in altre forme contrattuali previste dalla normativa vigente;
- servizi di pulizia , disinfezione, derattizzazione;
- raccolta e smaltimento rifiuti anche speciali ed ospedalieri;
- servizi di scerbatura e pulizia di verde pubblico e privato;
- servizi di vigilanza delle spiagge (guardia spiaggia);
- istituzione e/o gestione in proprio o per terzi di lidi, alberghi e altre strutture ricettive, biblioteche, musei, teatri, cinema, servizi di ristorazione, di catering, di degustazione, foresteria, centri di riabilitazione motoria, sportivi, pet-terapy, palestre, piscine e strutture similari;
- la stipula di convenzioni in proprio o per conto terzi con

e altro per ottenere agevolazioni economiche, sconti per i soci e non, rilascio e distribuzione di tessere sconti e/o agevolazioni con esercizi convenzionati, card, assistenza ai tesserati, servizio di call-center e di consegna a domicilio;

- produzione di articoli artigianali, artistici, agro'alimentari e vari e relativa commercializzazione, nonchè vendita di articoli da viaggio, per il tempo libero, oggettistica, souvenir e articoli vari;

ed inoltre si propone di:

- svolgere in proprio o per conto terzi attività di agenzia di affari, di agenzia viaggi e turismo, di tour operator, di produzione ed organizzazione di viaggi, soggiorni pacchetti turistici e/o di intermediazione nell'acquisto di tali servizi, ivi compresi i compiti di assistenza ed accoglienza ai turisti;
- aderire, costituire e/o gestire pro loco, sistemi turistici locali, distretti produttivi e turistici, g.a.l., parchi; aderire e/o costituire consorzi, associazioni, fondazioni, confederazioni, cooperative e altre forme associative non a scopo di lucro;
- svolgere attività di intermediazione mediante la vendita diretta al pubblico di titoli di viaggio di qualsiasi mezzo di trasporto, soggiorni, viaggi e crociere prodotti ed organizzati dalle agenzie di viaggi e tour operator, nonchè singole attività preparatorie e successive, connesse e finalizzate alla stipula ed esecuzione dei contratti di viaggio, contratti alberghieri, anche con sistemi totalmente o parzialmente informatici, creazione di pacchetti viaggio, organizzazione di escursioni guidate e non, vacanze studio, colonie, viaggi religiosi e non, di istruzione, per studenti, per persone diversamente abili e soggetti in difficoltà, per enti ed associazioni, sindacati, patronati, c.r.a.l. e gruppi precostituiti;
- svolgere attività di prenotazione di posti, emissione e vendita di biglietti per conto di imprese italiane o straniere esercenti attività di trasporto su strada, ferroviario, marittimo, aereo ed altri tipi di trasporto;
- svolgere attività di noleggio di autovetture, mini-bus, bus e di ogni altro mezzo di trasporto e/o stipula convenzioni per vendita titoli di viaggio per qualsiasi mezzo di trasporto;
- svolgere servizi di accoglienza e di trasferimento dei soci, disabili, categorie protette e non, turisti, viaggiatori, nei porti, aeroporti, stazioni di partenza ed arrivo di mezzi collettivi di trasporto;
- svolgere attività di disbrigo pratiche per il rilascio di passaporti, visti consolari e documenti in genere, nonchè disbrigo pratiche per riconoscimento invalidità, esenzioni, contributi assistenziali;
- consegnare e ritirare corrispondenza, pacchi, bagagli ed

altro materiale, attività di facchinaggio;

- prenotazione, prevendita e vendita di biglietti e/o abbonamenti per spettacoli, cinema, teatri, musei, fiere, stadi, palestre, piscine, manifestazioni ed eventi vari, tessere di sconti e/o agevolazioni, nonché i relativi servizi accessori;
- distribuire e vendere guide, carte topografiche, tessere, abbonamenti, opuscoli illustrativi, informativi e pubblicità ri, video e cd rom e dvd turistico-culturali, musicali, teatrali, e simili;
- istituire, organizzare e/o gestire servizi di hostess congressuali, maschere, addetti al controllo di ingressi, addetti al guardaroba, addetti alla ricezione, portierato, call center, traduttori, interpreti, accompagnatori e guide turistiche, animazione in villaggi, strutture ricettive, feste ed eventi in genere;
- organizzare e gestire attività di catering, banchetti, feste, incontri musicali e culturali, intrattenimenti, matrimoni, cerimonie, tornei, gare sportive e manifestazioni varie in proprio o per conto terzi;
- svolgere servizi di informazione, di pubblicità e vendita relativa ad iniziative turistiche e crocieristiche organizzate anche da altre imprese regolarmente autorizzate;
- svolgere ogni altra attività concernente le prestazioni di servizi turistici, la promozione del territorio per lo sviluppo del turismo, del settore agro-alimentare, dell'occupazione;
- sensibilizzare, promuovere e gestire interventi di promozione nel settore delle pari opportunità;
- organizzare e disciplinare la partecipazione delle imprese aderenti e comunque presenti sul territorio a mostre, fiere e mercati, anche permanenti, sia all'estero sia in Italia, fornendo ogni assistenza necessaria, nonché parteciparvi in proprio;
- partecipare a istituti, enti, associazioni ed organismi in qualsiasi forma costituiti purché senza finalità di lucro e i cui scopi sociali possano concorrere con quelli della società, anche attraverso la promozione, costituzione e partecipazione con le amministrazioni pubbliche e gli enti locali interessati a società miste di gestione dei servizi pubblici territoriali che possono garantire l'economicità, l'efficienza e la qualità dei servizi stessi;
- richiedere ed utilizzare tutte le provvidenze, contributi, finanziamenti a fondo perduto e/o a tassi agevolati previsti dalle leggi regionali, nazionali e dalle linee di finanziamento dell'unione europea, nonché contributi o erogazioni provenienti da privati;
- svolgere tutte le attività previste dalla legislazione vigente nell'ambito della cooperazione e della solidarietà sociale, di servizi e di lavori socialmente utili e di

progetti di pubblica utilità;

- chiedere, per perseguire gli obiettivi sociali, allo stato alla regione siciliana ad altri enti pubblici o privati all'uopo preposti contributi a fondo perduto e mutui a tasso agevolato, compresa l'unione europea.

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonchè compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci e può avvalersi dell'attività lavorativa dei soci o di terzi non soci, nonchè di obiettori di coscienza in servizio civile.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi vigenti in materia, degli statuti sociali, della normativa vigente e dei regolamenti interni.

In ogni caso l'esercizio delle attività protette verrà demandato a professionisti abilitati ed iscritti negli appositi albi i quali si assumeranno ogni eventuale responsabilità.

TITOLO III

SOCI

ART. 7

REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore a tre e superiore a diciannove.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'organo Amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci.

Soci lavoratori svantaggiati:

Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della legge 381/91.

Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Soci volontari prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nel caso in cui la cooperativa sia composta da più di tre soci.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie. Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 c.c.

ART. 8

PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:

se **persona fisica** - autocertificazione dalla quale risulti:

nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento. Se **persona giuridica** - denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre, devono essere indicati i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammissione.

Si deve indicare inoltre:

- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere. Il socio è tenuto:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali,

- b) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'Organo Amministrativo su domanda dell'interessato e previo parere favorevole vincolante espresso dall'assemblea appositamente convocata a cura dello stesso organo amministrativo. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo Amministrativo nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dall'organo Amministrativo.

L'organo Amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo Amministrativo, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo Amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 9

QUOTE

Il valore nominale di ciascuna quota è pari ad euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).

Chi desidera divenire socio deve sottoscrivere una quota di capitale di importo non inferiore ad euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero).

All'atto della sottoscrizione va effettuato il versamento di almeno il 25% (venticinque per cento) della quota sottoscritta e l'intero sovrapprezzo. La restante parte è da versarsi entro un anno dall'ammissione.

Il socio che durante la vita della cooperativa intende

sottoscrivere nuovo capitale sociale può versare anche ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termini che stabilirà con apposita delibera dell'Assemblea su proposta dell'organo Amministrativo.

ART. 10

VINCOLI SULLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

ART. 11

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della quota e per morte del socio; In questi casi il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 del codice civile.

ART. 12

RECESSO

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
- b) la fusione o scissione;
- c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo;
- d) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2460 4° comma.

Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se i comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 13

ESCLUSIONE

L'assemblea dei soci può deliberare l'esclusione nei confronti del socio:

1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
3. nel caso indicato all'articolo 2531;
4. nei casi previsti dall'articolo 2286;
5. nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma.

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 14

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo.

Gli eredi non hanno diritto a subentrare nella partecipazione del socio deceduto.

ART. 15

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni

dall'approvazione del bilancio, salvo che per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545-sexies, per la quale la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in tre rate entro un termine massimo di cinque anni.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associative si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione della propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tutti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso. L'assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, che decorso un anno da quando sono divenute esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci receduti, esclusi, dagli eredi del socio defunto siano devolute alla riserva ordinaria.

TITOLO IV

PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO

ART. 16

PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;
- b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;
- c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
- d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particola' rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie quote.
- e) dall'eventuale fondo sopraprezzo;
- f) riserve per i possessori di strumenti finanziari; Le riserve b, c, d, e non possono essere ripartite tra i soci cooperatori nè durante la vita della società nè all'atto

dello scioglimento.

ART. 17

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art. 2519 2°c. del codice civile.

La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dalla legge.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata dell'organo Amministrativo nel rispetto di quanto dispone l'art. 2481 bis C.C.

Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, si applicano le previsioni dell'art. 2482 bis-ter e quater c.c.

Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'esercizio la cooperativa si scioglie salvo che l'organo Amministrativo convochi l'assemblea per deliberare il ripristino del capitale.

ART. 18

BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto, la destinazione degli utili.

ART. 19

RISTORNI

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi
- aumento gratuito del capitale sociale

Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per l'attivazione del prestito sociale.

Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile

l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b) dell'articolo 20 del presente statuto.

ART. 20

DESTINAZIONE UTILE

In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le seguenti disposizioni di legge:

- a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.
- b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura del 3% (tre per cento)
- c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del sovrapprezzo), nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purchè nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.
- d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza.
- e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;
- f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ART. 21

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE

Il sistema d'amministrazione adottato dalla cooperativa prevede i seguenti organi:

- a) l'amministratore unico o, in alternativa, il consiglio di amministrazione;

CAPO I

ASSEMBLEA

ART. 22

DEFINIZIONE

L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorchè, non intervenuti o dissenzienti.

ART. 23

MODALITA' DI CONVOCAZIONE

Le assemblee sono tenute presso la sede sociale o anche altrove purchè in Italia.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno,

per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e viene convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge.

L'assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i versamenti. L'Assemblea viene convocata dall'Organo Amministrativo con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

ART. 24

COMPETENZE E

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Spetta all'Assemblea:

1. determinare le linee generali dell'attività della cooperativa;
2. approvare i bilanci;
3. distribuire gli utili;
4. approvare i regolamenti interni;
5. procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare la misura dei relativi compensi;
6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci sè, nominati;
7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa riservate dal presente statuto, nonchè, sugli argomenti che l'amministratore o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti complessivi della cooperativa ne abbiano fatto richiesta.

Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:

l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni

dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, si applicano i quorum di seguito previsti: l'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 50% (cinquanta per cento) dei voti spettanti alla totalità dei soci, salvo quanto previsto dall'articolo 33 nel caso di scioglimento della società.

ART. 25

DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno centoventi giorni non in mora con il pagamento delle quote sociali. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Se i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse il diritto di voto è attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Nessun socio può esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni caso, ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale ai sensi dell'art. 2538..

ART. 26

DELEGHE DI VOTO E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

DELL'ASSEMBLEA

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare solo un altro socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni previste dall'art. 2539 c.c.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori.

Per le votazioni si procederà per alzata di mano.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il

sistema del ballottaggio.

Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

CAPO II

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

ART. 27

COMPOSIZIONE

La cooperativa può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque membri eletti fra i soci dell'assemblea.

L'Amministratore unico e, in caso di Consiglio di Amministrazione, gli amministratori, durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

Gli amministratori possono essere nominati anche per un diverso periodo fissato dall'assemblea.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

Ad essi spetta comunque il rimborso, anche determinato forfettariamente, delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente e se del caso un Vice Presidente, nominano anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere un estraneo al consiglio.

ART. 28

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o anche altrove, purchè nel territorio italiano, previa convocazione a cura del Presidente, ogni volta che lo stesso lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da altro amministratore.

La convocazione è fatta mediante avviso domiciliare ai consiglieri, da comunicarsi tramite lettera raccomandata, fax o telegramma almeno tre giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno.

Le riunioni sono costituite validamente, anche in mancanza delle precedenti formalità, qualora siano presenti tutti gli Amministratori in carica e l'intero Organo di controllo. Le decisioni assunte in forma di deliberazione assembleare sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 29

L'Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ed hanno la facoltà di compiere tutti gli atti necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale esclusi soltanto quelli che la legge riserva alla competenza esclusiva dell'assemblea dei soci.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad

uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio.

Il Consiglio può nominare il Direttore ed i comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

ART. 30

COMPETENZE

All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, entro i limiti della delega, all'eventuale Amministratore delegato spetta la rappresentanza e la firma sociale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria ed amministrativa, di fronte ai terzi ed in giudizio di qualsiasi grado.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente, e in mancanza o nell'assenza di questo, ad un Consigliere designato dal Consiglio o dall'Assemblea.

L'amministratore unico, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o chi lo sostituisce può nominare procuratori e mandatari delegandoli per il compimento dei singoli atti o categorie di atti, stabilendone i poteri di rappresentanza. Spetta all'organo amministrativo:

- deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati all'Assemblea dallo statuto e dalla legge;
- fissare le direttive per l'attività sociale;
- formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stabilire i compensi per i soci lavoratori sulla base di quanto stabilito dal regolamento, i consulenti, i tecnici e, se nominato, il direttore dell'azienda;
- redigere i bilanci;
- compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti di Credito ed altri Enti;
- accettare contributi dello Stato o di altri Enti pubblici, donazioni, liberalità di associazioni e di privati;
- assumere lavori ed assegnarli;
- convenire prezzi ed esigerli;
- compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive, i di qualsiasi genere ed ammontare; contrarre mutui; aprire ed estinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi, richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine della società o di terzi a valere su disponibilità liquide o su linee di credito;
- rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare, scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in genere;

- investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;
 - deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie;
 - deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e ad altri organismi di integrazione economica e determinare l'ammontare delle quote di partecipazione e di interessenza;
 - nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli organismi cui esso aderisce, scegliendoli preferibilmente nel proprio ambito;
 - affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di ricerche su problematiche interessanti l'attività sociale;
 - promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdizione, recederne, transigere bonariamente o a mezzo di arbitri anche amichevoli compositori;
 - fare elezioni di domicilio;
 - assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente dalla cooperativa fissandone la qualifica, le mansioni e la retribuzione con il parere del Direttore;
 - deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazioni ed atti, anche se non specificatamente attribuiti nei precedenti punti alla sua competenza.
- L'organo amministrativo non potrà comunque effettuare tutte quelle attività ed iniziative che la legge o lo statuto attribuiscono alla competenza dell'assemblea della cooperativa. L'organo amministrativo, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio deve, nella relazione sulla gestione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.
- Spetta inoltre all'organo amministrativo:
- a) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali della cooperativa;
 - b) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa.
 - c) convocare l'assemblea dei soci, fissare l'ordine del giorno e coordinarne i lavori.

ART. 31

COLLEGIO SINDACALE

La revisione legale dei conti è affidata a un Collegio Sindacale nominato quando diventi obbligatorio ai sensi dell'articolo 2477 c.c. ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti, anche fra non soci, dall'assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio e stabilirà il loro eventuale compenso.

I Sindaci durano in carica tre esercizi sociali e sono ne' leggibili e dovranno essere scelti tra i soggetti abilitati secondo la normativa vigente.

Al Collegio Sindacale sono demandati tutti i doveri e i compiti stabiliti dalla legge.

ART. 32

CONTROLLO DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dall'Amministratore notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti, di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro gli amministratori si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2476 c.c.

TITOLO VI

SCIoglimento - INSOLVENZA - LIQUIDAZIONE

ART. 33

SCIoglimento

La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea adottata con i voti dei 3/4 (tre quarti) della totalità dei soci.

ART. 34

MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 35

INSOLVENZA

In caso d'insolvenza, qualora la cooperativa svolga un'attività commerciale, deve ritenersi assoggettata a liquidazione coatta amministrativa.

ART. 36

MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO

Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436 c.c. La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III del codice civile.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 37

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

ART. 38

Le clausole mutualistiche, di cui al presente statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate. Qualsiasi modifica di tali clausole comporta l'automatica messa in liquidazione della società.

ART. 39

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART. 40

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del TITOLO VI "Delle società cooperative" del vigente Codice Civile, quelle relative alla disciplina delle s.r.l. e le leggi speciali sulla Cooperazione e relative modifiche ed integrazioni.

F.to Sindoni Marco - Alessia Conti - Viviana Pavone - notaio
Mariagrazia Minutoli

Copia su supporto informatico conforme all'originale cartaceo
ai sensi dell'art.23 commi 3-4-5 del D.Lgs n.82 del 7/3/2005.